

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1823

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

dal Ministro dei lavori pubblici
(MERLONI)

dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(DIANA)

e dal Ministro dei trasporti
(COSTA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

e col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 3456)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 gennaio 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge	» 10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1993, N. 504

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: «Le disponibilità di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 1-bis» e le parole: «amministrazioni provinciali e comunali» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane»;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite»;

al comma 1, lettera b), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta»;

al comma 2, le parole: «e Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «, Piemonte, Lombardia e Toscana» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505»;

al comma 3, dopo le parole: «e per le medesime finalità» sono inserite le seguenti: «nonchè per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza per l'importo corrispondente agli oneri di cui al comma 8, proporzionati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 e comunque fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 100 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 50 per cento per le regioni e per gli altri enti locali.

3. I mutui possono essere assunti dai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti entro il limite massimo complessivo di lire 400 miliardi e anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.

4. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

6. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

7. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter. - 1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del presente decreto».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui all'articolo 1, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3-ter. - 1. Per la realizzazione di interventi di ripristino della viabilità di rilevante traffico resa inutilizzabile dai fenomeni alluvionali di cui agli articoli 1 e 1-bis, in carenza di fondi, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori a prezzo chiuso previa convenzione con l'impresa, nella quale si stabilisce che il corrispettivo pattuito sarà corrisposto a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dall'ultimazione dei lavori e sarà rateizzato in un periodo massimo di cinque anni dalla stessa data anche previo accordo con organismi finanziari o bancari. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi delle risorse acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «del settembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto»; al medesimo primo periodo, le parole: «dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1 e 1-bis»; e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: «a lire 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a lire 20 milioni» e le parole: «non superi i 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superi i 60 milioni»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «aziende agricole» sono inserite le seguenti: «singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione.»; al medesimo primo periodo, le parole: «all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 1-bis del presente decreto»; e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato delle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994»;

al comma 3, le parole: «all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 1-bis del presente decreto».

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 2-bis, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede per l'anno 1993, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 43 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi e a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggiore introito affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi».

Decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 ().*

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza, nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi, Toscana, di lire 7 miliardi, Lazio, di lire 3,5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1993.

Articolo 2.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 15 per cento delle somme stanziare a favore delle regioni interessate.

2. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria e Piemonte, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497.

3. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità.

Articolo 3.

1. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e degli stanziamenti disposti, le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 4.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distrutti dagli eventi alluvionali del settembre 1993 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis di cui al citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. A favore delle aziende agricole situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.

3. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

5. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

Articolo 5.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 6.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

Articolo 7.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 243 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 43 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - MERLONI - DIANA -
COSTA - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO